

MOZIONE

DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO

Il Consiglio Direttivo e la Commissione "Osservatorio carcere" della Camera Penale di Palermo ha deliberato di proporre all'Assemblea in occasione del Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane, che si terrà in Torino nei giorni 2-4 Ottobre 2009, la seguente mozione:

Premesso che:

- a seguito della legge n. 94/2009 all'art. 2 comma 25 lett. F) n. 24 è stato modificato l'art. 41 bis della L. 26 Luglio 1975 n. 354 limitando temporalmente il colloquio dei detenuti sottoposti a tale regime con il proprio difensore, disponendo che esso avvenga fino ad un massimo di tre volte alla settimana e sia della stessa durata di quelli previsti con i familiari, e cioè non più di un'ora;
- tale intervento legislativo ha determinato un *vulnus* al diritto di difesa del detenuto sottoposto a regime detentivo differenziato, impedendo al difensore di rapportarsi con il proprio assistito su elementi di confronto emersi o sopravvenuti ad esaurimento dei tre colloqui previsti, il cui contenuto può rivelarsi assolutamente necessario all'esercizio del diritto della difesa;
- non è comprensibile la *ratio* che sta alla base della limitazione del numero dei colloqui, stante che la suddetta disposizione non è riconducibile all'unica finalità dell'istituto individuata nella salvaguardia dell'ordine della sicurezza pubblica;
- l'introduzione di un limite al numero di colloqui tra il detenuto ed il difensore si pone in netto contrasto sia con la giurisprudenza della CEDU (sentenze 11.7.2008, 30.10.2003, 28.9.2000), sia con i principi della Carta Costituzionale (art. 3, 27, 111 Cost.) che riconoscono quale solenne ed inviolabile il pieno ed effettivo diritto di difesa, né può essere giustificato dalla particolare pericolosità

del detenuto, risolvendosi in concreto unicamente nella violazione del principio di uguaglianza sancito dagli artt. 3 e 27 Cost.;

- la legge n°94/2009 ha, contestualmente alla riforma dell'art. 41 bis o.p., istituito il nuovo reato di cui all'art. 391 bis comma 2 c.p. per contrastare l'uso distorto dei colloqui difensivi in regime di sospensione delle normali regole di trattamento, sanzionando quelle condotte di agevolazione ai detenuti ed internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento da parte di "un soggetto che esercita la professione forense", di fatto rendendo la limitazione dei colloqui difensivi esclusivamente una lesione di quella dignità istituzionale del ruolo dell'avvocatura;

- la restrizione operata dalla più volte richiamata legge n° 94/2009 diventa nel concreto un limite ancora più lesivo del diritto di difesa, giacché i detenuti sottoposti a tale particolare regime detentivo, sono ristretti solo in taluni istituti di solito ubicati nel nord Italia e quindi assolutamente distanti rispetto al loro luogo di origine e quindi dal foro di appartenenza del difensore nominato, circostanza che costringe quest'ultimo ad affrontare un lungo viaggio, ad assentarsi almeno un paio di giorni dalla sede lavorativa per poi non riuscire a trattare con il proprio assistito, in una sola ora concessagli, gli argomenti e i temi degli atti processuali che sovente riguardano complicati atti di indagine;

- l'attuale modifica determina, quindi, l'impossibilità per il difensore di esercitare validamente il mandato difensivo, e non si presenta, fra l'altro, al riparo da censure, anche sotto il profilo della lesione dei diritti fondamentali della persona detenuta, atteso che si ritiene essere stato violato l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che attribuisce alla persona

detenuta il diritto di avere tempi e modalità adeguati per preparare la propria difesa;

INVITA

al fine di tutelare l'esercizio dell'attività professionale forense e il diritto alla difesa del detenuto, le Camere Penali ad esplicitare il loro ruolo di denuncia,

CHIEDE

vengano poste in essere iniziative per sollecitare le modifiche o l'abrogazione della riforma, anche proponendo nelle competenti Sedi, nei processi che vedono imputati soggetti sottoposti al regime restrittivo di cui all'art. 41 bis o.p., questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 27, 111 Costituzione proclamando, come azione forte, lo stato di agitazione dei penalisti,

~~eventualmente l'astensione dalle udienze a tempo indeterminato.~~

Palermo, li 28 settembre 2009

Phil. F. L. al
Giuseppe
Deho P. P.
Antonio
Vito
Tommaso

G.P. Sciacca